

Prot: N. 0014197/2016

A TUTTI GLI UFFICI COMUNALI

ALLA SOCIETA' NUOVA ORCEANIA SRL
Piazza Garibaldi n. 15 – Orzinuovi
e-mail: orceaniasrl@gigapec.it

ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
COMUNITA' DELLA PIANURA BRESCIANA
Via Codagli n. 10/a – Orzinuovi
e-mail: segreteria.fondazionebbo@pec.it

ALLA SCUOLA MATERNA "G. GARIBALDI"
Via Mazzini n. 4 – Orzinuovi
e. mail: info@scuolamaternagaribaldi.it

ALLA FONDAZIONE GUERINI FRIGERIO ONLUS
PER LA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE
Via Gambarà n. 20 – Orzinuovi
e-mail: guerinifrigerio@sicurmail.eu

CIRCOLARE N. 06 DEL 22.08.2016

OGGETTO: NUOVA DISCIPLINA TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO INTRODotta DAL D.LGS. 97/16.

Con il **dlgs 97/2016**, entrato in vigore **il 23 giugno scorso**, sono state apportate consistenti modifiche al dlgs 33/13, sull'accesso civico e sulla trasparenza. Di seguito le più significative.

1. CAMBIA L'ACCESSO CIVICO.

Riguarda non solo gli atti, i dati e le informazioni che l'ente ha l'obbligo di pubblicare sul sito, ma anche **tutte quelle che sono prodotte o detenute dall'ente (artt. 2,3,5). Non è più necessaria la motivazione** e questa forma di accesso può essere esercitata anche per lo svolgimento di attività di controllo (**libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti**); i contenuti minimi essenziali che devono caratterizzare la richiesta di accesso civico sono: **"i dati, le informazioni o i documenti richiesti"**; L'istanza può essere trasmessa per via telematica ed è presentata alternativamente: a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; c) **ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale**; d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente **sostenuto e documentato** dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

L'accesso civico si affianca e non si sostituisce all'istituto dell'accesso agli atti, disciplinato dalla Legge 241/90, il quale ha ad oggetto dati e documenti collegati all'interesse diretto e contenuti in ATTI, mentre il primo riguarda anche DATI, DOCUMENTI, INFORMAZIONI detenuti dalle PA, anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.

È previsto (**art.5**): l'obbligo di dare preventiva informazione ai soggetti contro interessati, che entro 10 giorni possono opporsi al diritto di accesso. Spetta alle amministrazioni, in tal caso, pronunciarsi. Il procedimento di accesso civico si deve comunque concludere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta: nel caso di risposta positiva occorre dare informazione al contro interessato. È possibile il ricorso al responsabile anticorruzione e trasparenza contro i provvedimenti con cui viene negato, in tutto o in parte, il diritto di accesso. I ricorsi possono essere proposti, oltre che al TAR, anche al Garante per la tutela della privacy e, per le regioni e gli enti locali, anche al difensore civico ovvero, se l'ente non ha istituito tale figura, a quello dell'ambito territoriale più vasto. **L'art. 5 bis** disciplina i casi di esclusione e limiti all'accesso civico.

Art. 43 c. 44. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza **controllano e assicurano** la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal dlgs 97/16.

2. NOVITA' DATI DA PUBBLICARE

ART. 4 BIS Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i **dati sui propri pagamenti** e ne permette la consultazione in relazione **alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento** e ai beneficiari. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20.

Art. 7-bis In quanto soggetti a obblighi di pubblicazione, i dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari possono essere diffusi attraverso siti istituzionali, riutilizzati e trattati secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento **procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti**. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, **le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione**. Le notizie concernenti lo **svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione** sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. **Non sono invece ostensibili**, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle **infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro**, nonché le **componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro** tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 9 Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la pubblicazione su Amministrazione Trasparente può essere sostituita da un **collegamento ipertestuale** alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti.

3. DATI PRESENTI IN BANCA DATI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Per i dati contenuti nelle **banche dati (PERLA PA /SICO/ ARAN/SIQUEL/MEF/DEMANIO/ANAC/MIT)** di cui al comma 1 **dell'art. 9 bis**, si adempie agli obblighi di pubblicazione con la **comunicazione** dei dati, delle informazioni o dei documenti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", **del collegamento ipertestuale** alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati. **Tale obbligo decorre dopo un anno** dalla data di entrata in vigore del dlgs 97/2016. Le pubbliche amministrazioni entro tale termine verificano la completezza e la correttezza dei dati già

comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B del dlgs 33 /13, **e, ove necessario, trasmettono alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati.**

4. COSA PUBBLICARE

Fermo restando la normativa precedente, e le pubblicazioni già previste dal dlgs 33/13, le novità - in neretto e tra parentesi – riguardano:

Art. 12 Atti di carattere normativo generale: le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto **((, previsto dalla legge o comunque adottato,))** che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta **((, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione))**.

Art 13 c.1 lett. b) non vanno più pubblicate le risorse a disposizione di ciascun ufficio ma solo articolazione degli uffici, competenze di ciascun ufficio, nomi dei responsabili dei singoli uffici.

Art. 14 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, **((anche se non di carattere elettivo))**, di livello statale regionale e locale, **((lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano))** i seguenti documenti ed informazioni: a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;...omissis...

((1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito))...omissis...

((1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative e' pubblicato il solo curriculum vitae.))

I dati da pubblicare relativi alla dirigenza sono adesso disciplinati dall'art.14 e non più dall'art.15.

Art. 19 Bandi di concorso. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione **((, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte))**. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, **ma non più dell'ultimo triennio con numero degli assunti e delle spese effettuate.**

Art. 20 Cambiano i dati da pubblicare relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale: vanno pubblicati soltanto i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti, in più vanno pubblicati i **criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata e i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità.**

Art. 22 fermo restando quanto già precedentemente previsto dal dlgs 33/13, va pubblicato: **c.1 lett.a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati ((o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli)) per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina**

degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; (non dovremmo avere simili fattispecie);

c.1 lett.((d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.))

Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate, e' vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata **((ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati))**.

Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i **provvedimenti amministrativi. Non vanno più** pubblicati i provvedimenti relativi a **autorizzazioni e concessioni; concorsi e prove selettive**. Essendo stato abrogato il comma 2 **non è** più richiesta scheda sintetica con contenuto, oggetto, spesa, estremi principali documenti istruttori; è sufficiente la pubblicazione solo in elenco, dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di **scelta del contraente** per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo **((18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis))** e di **accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ((, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241))**.

Sono stati **abrogati** gli artt 24 **(dati aggregati sull'attività amministrativa/ tempi procedurali)** e 25 **(pubblicazione dei controlli sulle imprese)**.

Art. 31 Obblighi di pubblicazione concernenti i **dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione. ((1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.))**

Art. 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i **tempi di pagamento dell'amministrazione ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni))** pubblicano, con cadenza annuale, un **indicatore dei propri tempi medi di pagamento** relativi agli acquisti di **beni, servizi ((prestazioni professionali)) e forniture**, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti' ((, nonché **l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici**)). A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti' **((, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici))**. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

Art. 37 ((Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).)) ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:

a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.))

Art. 38 Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'art 21 del dlgs 50/16, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.

Art. 39 Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio. Non vanno più pubblicati preventivamente - prima dell'approvazione- gli schemi di provvedimento, le delibere di adozione e approvazione, gli allegati tecnici.

Art. 45 L'ANAC controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando ((di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.)) ((Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione costituisce illecito disciplinare. L'Autorità nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.))

Art. 47 ((Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici)) 1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. ((1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.)) 2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. ((3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.))

GLI OBBLIGHI SOPRA ENUNCIATI SONO ESTESI ANCHE ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE DALLE PA E, IN QUANTO COMPATIBILI, A QUELLE PARTECIPATE ED AGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI:

Art. 2-bis (Ambito soggettivo di applicazione) comma 2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno

due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica, in quanto compatibile, **limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica** come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle **associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.**

Art. 15-bis ((Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate).)) ((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, **le società a controllo pubblico**, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, **pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali**, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; b) il curriculum vitae; c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura. **2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali e' previsto un compenso, e' condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.))**

L'art.42 del Dlgs.97/2015 prevede che i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 (cioè società controllate dalle pa, partecipate, enti di diritto privato, associazioni e fondazioni), si adeguino alla normativa sopra esposta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi **entro il 22 dicembre 2016.**

Si rimanda in ogni caso ad una attenta lettura del dlgs 97/16 e si raccomanda la verifica di quanto già pubblicato su Amministrazione Trasparente, in modo da rendere le pubblicazioni coerenti con la nuova normativa.

Orzinuovi, 22/08/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro